



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 83/14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ DADA.NET S.P.A. (SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE PLAY.ME) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 5-TER,
COMMA 3 E 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 17/14/DISM/PROC. 2579/ZD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Guardia di Finanza Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria ha segnalato, con la relazione acquisita al prot. n. 0012442 di questa Autorità, in data 18 marzo 2014, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-*ter*, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 14 marzo 2013, da parte della società Dada.Net S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Play.Me con sede in Firenze (FI) alla piazza Pietro Annigoni nr. 9/B.

La Direzione Servizi Media, accertati i fatti segnalati con verbale in data 3 aprile 2014, ha contestato – cont. 17/14/DISM/PROC. 2579/ZD – in data 04 aprile 2014 e notificato in data 07 aprile 2014 alla società sopra menzionata la presunta violazione dell’art. 5-*ter*, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 14 marzo 2013; in particolare, sul predetto servizio di media audiovisivi Play.Me sono state trasmesse, il giorno 14 marzo 2013, in fascia oraria non consentita, dalle ore 10.00.00 circa alle ore 11.00.00 circa, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione anche di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 e dall’espresso invito ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i relativi pronostici; inoltre, nel corso della trasmissione delle predette televendite, non era presente sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*televendita*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società con memoria difensiva (prot. n. 0021721) pervenuta in data 6 maggio 2014, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame o in subordine l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, ha eccepito che nel corso della trasmissione della programmazione televisiva oggetto di contestazione sono comparse in sovrapposizione numerazioni telefoniche con codice 899 in forma incompleta, mentre riguardo al mancato inserimento della scritta “*televendita*” la parte fa presente che “*è stata acquisita solo una parte dello spazio di televendita programmato non rappresentativo dell’intera trasmissione*”, nel corso della quale era stata inserita la predetta scritta.

Successivamente, in sede di audizione convocata il giorno 22 maggio 2014, la parte ha ribadito, sostanzialmente, quanto eccepito con i predetti scritti difensivi, sostenendo,

inoltre, che lo scorrimento della scritta “*messaggio promozionale*” nel corso della trasmissione delle televendite ha comportato, “*seppur in forma minimale*”, l’osservanza del “*precetto normativo relativo alla segnalazione del programma di televendita*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Quanto eccepito dalla società Dada. Net S.p.A. può essere parzialmente accolto.

Da una più attenta analisi della vicenda segnalata emerge che per il contenuto e per le modalità di messa in onda delle scritte riportanti l’indicazione del codice 899 riferito a presunte numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo non possa configurarsi la fattispecie di cui all’art. 5-ter, comma 1 della delibera n. 538/01/CSP; in particolare, le scritte 899.43.xx.xx e così via presenti in un super scorrevole nella parte bassa dello schermo televisivo, risultano sostanzialmente inutilizzabili da parte dei telespettatori, in quanto, non riportando integralmente la numerazione telefonica, non consentono la fruizione dei servizi a sovrapprezzo.

Quanto alla specifica violazione contestata della norma contenuta nell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, l’inserimento della scritta “*messaggio promozionale*”, anziché della scritta “*televendita*” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva contestata non consente, ai sensi del citato art. 3, comma 2, la riconoscibilità dei programmi televisivi stessi come televendite, riconoscibilità che, tra l’altro, è richiesta anche per verificare il rispetto di altre prescrizioni quali quelle, ad esempio, relative ai cosiddetti indici di affollamento pubblicitario. Tale assunto è avvalorato dalla circostanza che, ancora prima dell’entrata in vigore del citato art. 3, comma 2, l’art. 13, comma 3, D.M. 581/93, nel richiedere “*quale unico accorgimento per riconoscere una telepromozione e distinguerla dal resto del programma l’inserimento della scritta "messaggio promozionale" per tutta la sua durata*” ha, invece, espressamente individuato nella scritta “*messaggio promozionale*” il mezzo ottico di evidente percezione idoneo a distinguere e a riconoscere specificatamente la telepromozione dai comuni programmi televisivi. E’ indubbio, quindi, che ciascun servizio di media audiovisivi sia tenuto ad inserire sullo schermo televisivo esattamente la scritta la scritta “*televendita*” nel corso della trasmissione della televendita e la scritta “*messaggio promozionale*” nel corso della trasmissione della telepromozione, perché solo l’esatto inserimento delle scritte in esame consente la riconoscibilità di quel determinato programma televisivo come televendita, anziché, ad esempio, come telepromozione.

La società Dada.Net S.p.A., pertanto, è incorsa nella violazione degli artt. 5-ter, comma 3 e 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso televendite, come sopra descritte, nelle fasce orarie intercorrenti tra le ore 7:00 e le ore 23:00, e non ha inserito sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*televendita*” nel corso della loro trasmissione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00

(duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di soli due episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare evidenti effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha comunicato e documentato di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre, la società ha cooperato allo svolgimento della relativa istruttoria, in quanto ha presentato scritti difensivi e ha sollevato le proprie eccezioni anche in sede di audizione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Dada.Net S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 441.042,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 17/14/DISM/PROC. 2579/ZD nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave, pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) aumentata a una volta e mezzo pari ad euro 23.240,25 (ventitremiladuecentoquaranta/25) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società DADA.NET S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Play.Me – codice fiscale 13280390157 - con sede in Firenze (FI) alla piazza Pietro Annigoni nr. 9/B ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso televendite, come sopra descritte, nelle fasce orarie intercorrenti tra le ore 7:00 e le ore 23:00, e per non aver inserito sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*televendita*” nel corso della loro trasmissione.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 23.240,25 (ventitremiladuecentoquaranta/25) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.* ”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.* ”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

